

STATUTO

TITOLO I COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1.1. È costituita, ai sensi del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 una società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico con la denominazione "SOCIETA' RISCOSSIONI COMUNALI S.R.L." in sigla "RISCO s.r.l." per la gestione di servizi pubblici degli enti locali soci tutti collegati al perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti Locali Soci ed assoggettati a specifici obblighi di servizio pubblico.

1.2. I soci devono essere unicamente Enti Locali.

Articolo 2 - SEDE

2.1. La società ha sede in Francavilla al Mare (CH).

2.2. Essa potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località italiane ed all'estero.

Articolo 3 - OGGETTO

3.1. La società ha per oggetto la fornitura l'organizzazione e la gestione di servizi pubblici o comunque destinati a soddisfare esigenze pubbliche, di ogni ordine e specie, anche di rilevanza economica e sociale.

3.2. A titolo meramente esemplificativo, la società potrà svolgere le seguenti attività:

a) l'attività di gestione, accertamento, liquidazione e riscossione di tutte le entrate, tributarie ed extratributarie. In relazione a quanto sopra la società potrà svolgere tutte le attività connesse, complementari, di supporto alle attività suddette, compresa la riscossione coattiva e la gestione del contenzioso, ponendosi quale strumento per definire in modo omogeneo e coeso le politiche di gestione della fiscalità locale per gli Enti Locali Soci. Le attività sopra indicate, esercitate in relazione alle Entrate degli Enti Pubblici Locali Soci, riguardano lo svolgimento completo dei procedimenti di cui alla L.241/90 e successive modifiche o integrazioni o di parti degli stessi, anche con riguardo alle funzioni autorizzatorie in materia di suolo pubblico, pubblicità e pubbliche affissioni;

b) la gestione del servizio di ristorazione scolastica e del trasporto scolastico;

c) la gestione dei parcheggi a pagamento, custoditi e non, compresa la manutenzione di parcometri e stalli destinati alla sosta di pertinenza degli Enti Locali Soci con relativa attività di rendicontazione contabile degli incassi;

d) la gestione e la manutenzione del verde pubblico (giardini, parchi, eccetera) degli Enti Locali Soci;

e) la gestione dei servizi cimiteriali ed illuminazione votiva;

f) la gestione dei servizi sociali, scolastici, educativi, culturali, ed affini, con interventi mirati alla promozione, al mantenimento ed al recupero del benessere dei cittadini degli Enti Locali Soci, al pieno sviluppo delle persone nell'ambito dei rapporti familiari, sociali e scolastici, nonché al soddisfacimento delle esigenze fondamentali della vita, nel rispetto dei principi fissati dalla vigente normativa nazionale, regionale e dei regolamenti degli Enti Locali Soci;

g) la gestione dei servizi di promozione turistica del territorio, dei servizi ricreativi, sportivi e tempo libero e attività commerciali connesse compresa la

gestione ed organizzazione di eventi e spettacoli;

h) l'acquisto, la costruzione, la manutenzione e la gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare destinato alle attività istituzionali degli Enti Locali Soci compresa la pulizia dei locali degli enti locali soci o in uso agli stessi;

i) ogni altro servizio pubblico locale.

3.2. La società potrà inoltre compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, purché finalizzata al miglior conseguimento dell'oggetto sociale, anche al fine di investimento di capitali e di riserve, con esclusione di ogni attività di intermediazione mobiliare e di raccolta del risparmio e comunque nel rispetto dei limiti di legge.

3.3. Tutte le attività di cui all'oggetto sociale dovranno risultare utili rispetto alle finalità istituzionali degli Enti Soci ovvero essere riconosciute dai Consigli degli Enti Locali Soci quali servizi pubblici d'interesse generale, strategici per le collettività locali di riferimento.

3.4. I suddetti servizi potranno essere affidati alla Società dagli Enti Locali Soci mediante appositi contratti che ne definiranno altresì gli obblighi di servizio pubblico.

3.5. La Società eroga servizi d'interesse generale a favore degli Enti Locali Soci per almeno l'80% del fatturato .

3.7. La società potrà, infine, **rilasciare ipoteche in relazione ad obbligazioni assunte per proprio conto.**

3.8. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare e quelle di mediazione, le attività professionali protette e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

Articolo 4 - CONTRATTI DI SERVIZIO

4.1. I rapporti tra i Soci e la Società sono regolati da Contratti di Servizio che prevedono, tra l'altro: la natura delle prestazioni affidate, i risultati attesi, la pianificazione economica e, sulla base di questa, i corrispettivi da riconoscere alla società.

4.2. I Soci devono, con l'atto di acquisto, impegnarsi ad affidare obbligatoriamente alla Società almeno uno dei servizi che costituiscono l'oggetto sociale della Società.

Articolo 5 - DURATA

5.1. La società avrà durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta.

TITOLO II CAPITALE - STRUMENTI DI FINANZIAMENTO - PARTECIPAZIONE SOCIALE

Articolo 6 - CAPITALE SOCIALE

6.1. Il capitale sociale è pari ad euro ventimila (20.000=). Le partecipazioni sociali sono divisibili

Articolo 7 - AUMENTO DI CAPITALE

7.1. La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale.

7.2. L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

7.3. Il conferimento potrà anche avvenire mediante la presentazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio a-

venti per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società

Articolo 8 - APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

8.1. La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa

Articolo 9 - EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO

9.1. La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia.

9.2. La decisione relativa all'emissione di titoli di debito dovrà esser adottata con deliberazione assembleare.

Articolo 10 - UNICO SOCIO

10.1. Quando l'intera partecipazione appartiene ad un unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 2470 c.c.

10.2. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei Soci, gli Amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

10.3. L'unico Socio o il soggetto che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista ai commi precedenti.

10.4. Le dichiarazioni degli Amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel Registro delle Imprese e devono indicare la data di tale iscrizione.

Articolo 11) - TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER ATTO TRA VIVI

11.1. I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina.

11.2. La clausola contenuta nel presente articolo intende tutelare gli interessi della Società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci e all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi; pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di partecipazioni.

11.3. Per "partecipazione" si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero la parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione da essa pertinenti.

11.4. Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi.

11.5. Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, e donazione.

11.6. Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel Registro delle Imprese, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

11.7. Le partecipazioni degli Enti Locali soci sono divisibili e trasferibili liberamente solo a favore di Enti Locali.

11.8. In qualsiasi caso di trasferimento delle partecipazioni, ai Soci regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese spetta il diritto di prelazione per l'ac-

quisto.

11.9. Il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal Registro delle Imprese mediante raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi come risultante dal Registro delle Imprese. La comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione.

11.10. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione cui la comunicazione si riferisce, facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle Poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione risultante dal timbro postale dell'offerta di prelazione.

11.11. La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate, equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per 1' intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro novanta giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte di soci. Ove il trasferimento non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

11.12. Non è consentito il trasferimento della nuda proprietà e la costituzione o il trasferimento di diritti reali limitati sulla partecipazione.

11.13. Nel caso di vendita congiunta di più quote da parte di più soci, la prelazione potrà essere esercitata anche soltanto in misura proporzionale alla partecipazione di spettanza del socio che esercita la prelazione, con facoltà di scegliere quale partecipazione acquistare, tra quelle oggetto di trasferimento.

TITOLO III RECESSO - ESCLUSIONE

Articolo 12 - RECESSO

12.1. Il socio ha diritto di recesso nei casi e con le modalità previsti dalla legge.

12.2. Per i termini e le modalità di esercizio del recesso, si applicano le specifiche norme previste per le società per azioni dall'articolo 2437 bis del Codice Civile.

12.3. Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'articolo 2473 del Codice Civile, terzo e quarto comma.

Articolo 13 - ESCLUSIONE

13.1. Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

TITOLO IV DECISIONI DEI SOCI

Articolo 14 - DECISIONI DEI SOCI

14.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

14.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci:

- a) l'approvazione del Bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli Amministratori e la definizione della struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dell'organo di controllo o di un revisore.
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della Società, la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, 1° co. C.c.;
- g) la decisione in ordine all'esclusione di un socio;
- h) le decisioni inerenti l'aumento o la diminuzione del capitale sociale;
- i) le decisioni inerenti la concessione di garanzie e fidejussioni a favore di terzi, purché interessati e coinvolti nella Società.

Articolo 15 - ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI DIRITTI AMMINISTRATIVI A SINGOLI SOCI

15.1. Possono essere stabiliti particolari diritti a favore di uno o più soci, quali ad esempio il diritto di amministrare la società per uno o più esercizi, il diritto di nomina di uno o più amministratori, il diritto di veto su alcune operazioni. Per tale delibera sarà comunque necessario il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) del capitale sociale.

Articolo 16 - DIRITTO DI VOTO

16.1. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro delle Imprese. In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Articolo 17 - MODALITA' DI ADOZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI

17.1. Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-bis del Codice Civile ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

17.2. Nondimeno, esse devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-bis del Codice Civile con riferimento alle materie di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 2479 del Codice Civile, nell'ipotesi di cui al precedente punto 9.2, ovvero quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

17.3. In tale ultimo caso, la richiesta di operare mediante deliberazione assembleare può essere esercitata solo finché la decisione non si sia perfezionata, alla stregua delle disposizioni che seguono.

17.4. Sia in caso di consultazione scritta sia in caso di consenso espresso per iscritto la comunicazione alla società del consenso dei soci alla decisione può avvenire anche a mezzo fax.

17.5. Le decisioni non assembleari sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

Articolo 18 - DECISIONI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA

18.1. Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento, è predisposto da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale.

Esso viene sottoposto, a ciascun socio, con comunicazione a mezzo di lettera raccomandata o telegramma, spediti ai soci nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese o di telefax o messaggio di posta elettronica certificata, inviati ai soci rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica certificata notificato alla società ed annotato nel Registro delle Imprese.

18.2. Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio interpellato.

18.3. Il socio interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto od altrimenti approvandolo per iscritto.

18.4. La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso alla decisione proposta.

Articolo 19 - DECISIONI MEDIANTE CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

19.1. Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto, ciascun socio presta il proprio consenso senza che vi sia stata formale interpellanza da parte degli amministratori o dei soci di minoranza.

19.2. Il relativo consenso viene manifestato da ciascun socio mediante sottoscrizione di un documento dal quale risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione.

19.3. La decisione si perfeziona validamente quando almeno la maggioranza prescritta dei soci abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico.

Articolo 20 - ASSEMBLEA DEI SOCI

20.1. L'assemblea dei soci di cui all'articolo 2979-bis del Codice Civile è convocata, anche fuori della sede sociale purché in Italia, da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale, mediante lettera raccomandata o telegramma, spediti ai soci nonché all'organo di controllo o revisore almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese o mediante telefax o messaggio di posta elettronica certificata, inviati ai soci, all'organo di controllo o revisore almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica certificata notificato alla società ed annotato nel Registro delle Imprese.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

20.2. Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.

20.3. L'assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni purché alla relativa deliberazione partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, l'organo di controllo o revisore siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto (anche a mezzo fax o messaggio di posta elettronica certificata ed anche il giorno stesso della riunione) e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Se gli Amministratori o l'organo di controllo o il revisore, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, e di

non opporsi alla trattazione degli stessi.

20.4 Il socio, può farsi rappresentare in assemblea da altra persona, anche non socio, mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2) del Codice Civile.

20.5. La rappresentanza in assemblea può essere attribuita a terzi a mezzo delega specifica (vale a dire riferita a singole assemblee). La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di tre soci.

20.6. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo, salvo il caso in cui il verbale è redatto da notaio.

20.7. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

20.8. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

20.9. In caso di trasferimento della partecipazione in prossimità dell'assemblea, il cessionario ha diritto di voto per la quota acquistata se al momento dell'apertura dell'assemblea il relativo

trasferimento risulti regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese.

20.10. L'assemblea può esser tenuta in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario che:

1) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

2) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

3) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

4) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

20.11. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 del Codice Civile e dal precedente punto 9.2, con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

Articolo 21 - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

21.1. Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479-bis del Codice Civile.

21.2. In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, la comunicazione ai soci relativa all'offerta di sottoscrizione deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale forma di comunicazione non è necessaria per i soci presenti alla deliberazione di aumento, per i quali la comunicazione si intende effettuata a seguito dell'adozione della deliberazione medesima.

21.3. Ove la deliberazione di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti consenta che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi, i soci che esercitano il diritto di sottoscrizione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote che siano rimaste non optate.

21.4 Nel caso di perdite del capitale sociale non è necessario che la copia della relazione sulla situazione patrimoniale della società, di cui all'articolo 2482-bis secondo comma del Codice Civile e delle eventuali relative osservazioni venga depositata nella sede della società prima dell'assemblea perché i soci possano prenderne visione, potendo la stessa essere presentata ai soci per la prima volta direttamente in assemblea.

TITOLO V AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Articolo 22 - NOMINA - REVOCA - DURATA

22.1. La società è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di amministrazione formato da tre membri, nominato/i con decisione dei soci. Nel caso di Consiglio di amministrazione la nomina va fatta nel rispetto del principio di equilibrio di genere. Gli amministratori, al momento della nomina, devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente.

22.2. Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica fino a revoca o dimissioni, possono essere rieletti e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo **anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa**". Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

22.3 Nel caso di costituzione di Consiglio di amministrazione lo stesso decade interamente se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri.

Articolo 23 - COMPENSO

23.1. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. I Soci possono inoltre assegnare agli Amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero, in aggiunta o in sostituzione dell'indennità fissa, un compenso proporzionale agli utili netti d'esercizio.

23.2. Il compenso lordo annuale, onnicomprensivo dei componenti del consiglio di Amministrazione non può essere superiore, per il Presidente all'80% e per i Componenti al 70% delle indennità spettanti al Capo dell'Amministrazione con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rispettivi capi.

23.3. In ogni caso la spesa per compensi dovrà essere contenuta nei limiti imposti dalla normativa vigente all'atto della nomina. E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli or-

gani sociali.

Articolo 24 - POTERI

24.1. L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria della Società, ritenuti utili per il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi quelli che la legge o lo statuto riservano ai Soci, anche in funzione di controllo analogo, e previo espletamento della relativa procedura prevista al successivo art. 29 per gli atti ivi contemplati. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli Amministratori ovvero essere attribuite ad un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

24.2. Devono comunque essere preventivamente autorizzati dai soci in sede di controllo analogo, i seguenti atti:

- a) acquisto, vendita, permuta di immobili, nonché conferimenti in altre società costituite o costituende;
- b) iscrizioni, cancellazioni, e annotamenti ipotecari, rinunce ad ipoteche legali, esonero dei Conservatori dei Registri Immobiliari da responsabilità;
- c) transazione compromessi arbitrari;
- d) autorizzazione a compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa depositi e prestiti, presso Banche ed Istituti di Credito e simili, che comportino l'assunzione di obbligazioni in genere, da parte della Società, per importi superiori ad € 100.000,00 (centomila/00);
- e) accensione di linee di credito, fidi, mutui ed altri strumenti finanziari che esponano la Società ad un indebitamento superiore ad € 100.000,00 (centomila/00).
- f) progetto di bilancio consuntivo;
- g) bilancio previsionale.

Devono altresì essere previamente autorizzati in sede Assembleare di controllo analogo tutti gli atti di gestione riconducibili alle fattispecie di cui al successivo art.29.

24.3. Possono essere nominati – previa -espressa autorizzazione da parte dei Soci. - Direttori, Istitutori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri; tali soggetti potranno essere revocati sempre previa espressa autorizzazione da parte dei Soci.

Articolo 25 - FORME DI AMMINISTRAZIONE

25.1. Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 26) - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

26.1. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente se non già nominati dai soci. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento e per detta carica non sono previsti compensi aggiuntivi.

26.2. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate con metodo collegiale ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

26.3. Nel caso di decisione assunta per consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto si applicano le rispettive regole procedurali di cui ai precedenti articoli 17.4, 18 e 19; per l'adozione della decisione non collegiale è richiesto il consenso della maggioranza assoluta degli amministratori.

26.4. Nel caso di decisione collegiale, il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, purché in Italia, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda, uno dei Consiglieri.

26.5. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri a mezzo lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio di ciascun amministratore, all'organo di controllo o al revisore almeno cinque giorni prima della adunanza, oppure a mezzo telefax o messaggio di posta elettronica certificata inviati a ciascun amministratore e all'organo di controllo o al revisore almeno cinque giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica certificata notificato alla società.

26.6. L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

26.7. Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un giorno e l'avviso sarà spedito per telegramma o inviato per telefax o messaggio di posta elettronica certificata.

26.8. La riunione collegiale è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di amministrazione. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

26.9. Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio.

26.10. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 27 AMMINISTRATORI DELEGATI

27.1. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad un solo amministratore, a meno che l'assemblea non autorizzi il conferimento di deleghe anche al presidente determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

Articolo 28 - RAPPRESENTANZA

28.1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

a) all'Amministratore Unico;

b) al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

c) all'Amministratore Delegato, nei limiti della delega;

28.2. L'Organo Amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti.

TITOLO VI CONTROLLI

Articolo 29 - AFFIDAMENTO IN HOUSE - CONTROLLO ANALOGO

29.1. Ciascun Ente Socio esercita, nei confronti degli organi preposti alla gestione della Società, le prerogative riconosciute, in modo analogo agli organi dell'Ente Locale, in ordine al controllo sui propri Uffici e Servizi e può altresì disporre periodiche audizioni dell'Organo Amministrativo. In detta-

glio, detto controllo analogo, si espleta attraverso:

a) l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte degli enti locali attraverso lo statuto sociale, il contratto di servizio (v. art. 113, c.11, T.U.E.L.) e la carta dei servizi (ex art. 112, c. 3, T.U.E.L.);

b) la vigilanza attraverso la nomina degli amministratori e dell'organo di controllo in aderenza alle previsioni dell'art. 2468 comma 3, c.c.

29.2. In relazione agli strumenti programmatici e di controllo, la società appronterà:

a) il bilancio di previsione annuale (espresso al potere d'acquisto dell'esercizio entrante), articolato per budget, da approvarsi entro il termine previsto dalla normativa vigente per gli enti locali soci; detto bilancio sarà articolato in modo tale da consentire il controllo di gestione nel seguito indicato; qualora l'Assemblea degli Enti Locali Soci non approvino il bilancio entro il 31/12 dell'anno precedente quello della gestione, si intende prorogata l'attività di budget dell'anno precedente;

b) un controllo di gestione con frequenza minimale semestrale, a livello di conto economico per singolo esercizio e per singolo ente locale, e relativa analisi degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione annuale;

c) una relazione riferita ai problemi, proposte, progressi, piani di azione, particolarmente incentrato sugli obiettivi qualitativi (di efficienza) e quantitativi (di efficacia) di piano.

29.3. In relazione al controllo da parte degli Enti locali Soci, sarà cura dell'Amministratore Unico, ovvero del Presidente del Consiglio di Amministrazione sottoporre i succitati strumenti di programmazione, controllo e reporting, ai legali rappresentanti degli stessi Enti Locali Soci in sede assembleare.

29.4. Né il piano industriale, né gli altri documenti programmatici possono essere approvati o attuati dagli organi amministrativi della società prima che siano stati esaminati e preventivamente approvati dall'Assemblea degli Enti Locali Soci.

29.5. Gli atti di amministrazione posti in essere in deroga o in contrasto con i documenti approvati dall'Assemblea nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, costituiscono ragione di revoca per giusta causa dell'amministratore che li ha posti in essere.

29.6. L'esercizio, da parte degli Enti Locali soci, nei confronti della RISCO s.r.l., di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera C) del D.lgs. N.267 del 2000 - viene attuato altresì attraverso l'attribuzione ai Soci del potere di accedere a tutti i documenti contabili e sociali, richiedere informazioni all'organo amministrativo ed esercitare il controllo "in itinere" dello stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo della efficacia, efficienza ed economicità della gestione, formulare direttive e linee d'indirizzo per l'organo amministrativo, vincolanti per lo

stesso, approvazione preventiva di tutti gli atti di determinazione degli obiettivi societari.

29.7. Pertanto, in caso di atti di straordinaria amministrazione da adottarsi dalla società partecipata, almeno sette giorni lavorativi prima della riunione del Consiglio di Amministrazione, convocato per decidere in ordine a tali atti, il Presidente del CdA dovrà redigere apposito documento da trasmettere ai soci, anche a mezzo fax dal quale dovranno risultare con chiarezza:

a. l'argomento oggetto della decisione, corredato della necessaria documentazione;

b. l'eventuale parere dell'organo di controllo o del revisore (allegato in copia).

29.8. Tutti i Soci, in funzione di controllo analogo, entro i successivi cinque giorni, dovranno esprimere il proprio assenso scritto, anche a mezzo fax diretto alla società, attraverso l'adesione al documento trasmesso. Tale documento dovrà rappresentare la scelta condivisa la quale si intenderà raggiunta anche in caso di mancata manifestazione di volontà, nei termini sopra riportati, da parte di alcuno dei soci. Si considerano manifestazioni valide di volontà le comunicazioni pervenute e/o inviate da numeri di fax o indirizzi di posta elettronica certificata risultanti nel Registro delle Imprese.

29.9. Laddove l'atto di straordinaria amministrazione abbia ad oggetto attività riferite ad uno solo degli Enti Locali Soci, al rappresentante dello stesso in seno all'Assemblea viene attribuito diritto di veto. L'espletamento della procedura di controllo sugli atti di straordinaria amministrazione della RISCO s.r.l. condiziona l'efficacia degli stessi.

29.10. Il tutto, onde consentire la concreta attuazione degli indirizzi, programmazione, vigilanza e controllo da parte degli enti locali e con la riserva di ogni ulteriore adeguamento in base alle leggi, da integrarsi evidentemente con le previsioni:

a. di statuto;

b. di contratto di servizio;

c. della carta dei servizi.

29.11. A prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, è inoltre consentito a ciascun legale rappresentante degli Enti Locali Soci, anche tramite loro delegati, il diritto di domandare, sia nell'ambito dell'Assemblea della società, sia al di fuori di essa, anche a cadenze programmate, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici affidati, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione corretta ed efficiente della società stessa.

29.12. Gli amministratori e l'organo di controllo o revisore sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengono richiesti, al fine di consentire il completo controllo da parte del singolo Ente Locale socio su ciascun servizio affidato alla società.

Articolo 30 - COLLEGIO SINDACALE O REVISORE

30.1. Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qualora i soci decidessero di avvalersi di un Organo di Controllo, la gestione societaria sarà controllata da un Sindaco unico o da un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati con decisione dei soci o da un revisore unico o da una società di revisione. L'organo di controllo o il revisore scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

30.2. L'organo di controllo o il revisore esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento e svolge attività di revisione legale dei conti.

30.3. Per il funzionamento e la retribuzione valgono le norme di legge.

Articolo 31 SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO

31.1. La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli Amministratori; presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2479 bis, comma secondo c.c.

TITOLO VII ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 32 - ESERCIZIO SOCIALE

32.1. L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 33 - BILANCIO

33.1. Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centootanta giorni dalla sopradetta chiusura; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione.

33.2. Gli utili saranno ripartiti come segue:

a. il cinque per cento (5%) al fondo di riserva, nei limiti di cui all'articolo 2930 del Codice Civile;

b. il novantacinque per cento (95%) ai soci in proporzione alla quota di capitale posseduta, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea nei limiti consentiti dalla legge

TITOLO VIII SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE

Articolo 34 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

34.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone i poteri, anche di rappresentanza

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35 – RINVIO

35.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia

Firmato in originale in calce ed a margine: ROBERTA GAIA BALDASSARRE - MICHELE D'AMBROSIO NOTAIO